

**Decreto legislativo  
concernente la designazione dell'autorità cantonale competente  
in materia di esecuzione contro i comuni e altri enti  
di diritto pubblico cantonale  
(del 27 ottobre 1949)**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 18 marzo 1949, n. 155, del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1** Le funzioni di ufficio d'esecuzione a' sensi dell'art. 4 della Legge federale 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, vengono esercitate dagli uffici distrettuali di esecuzione e fallimento.

**Art. 2** Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Pubblicato nel BU **1949**, 115.